

## Il caso: qualche esempio

### Il caso:

- = una sintetica presentazione della fattispecie
- contiene l'indicazione dei profili di interesse della sentenza
- enuncia gli essenziali problemi (di diritto)

### Esempi:

1.

In occasione del matrimonio del figlio, il padre concede allo stesso in comodato un immobile di sua proprietà perché venga destinato ad abitazione della neoformata famiglia.

Successivamente il comodatario si separa dalla moglie, alla quale, in quanto affidataria del figlio minore della coppia, viene assegnato l'alloggio concesso in comodato dal suocero.

Il comodante decide, quindi, di chiedere la restituzione dell'immobile di sua proprietà ed agisce in giudizio per ottenerne il rilascio.

La sua domanda viene tuttavia rigettata, seppur con argomentazioni parzialmente diverse, sia in primo che in secondo grado.

La vicenda giunge infine innanzi alla Corte di Cassazione. In questa sede, la terza sezione civile, cui è assegnata la causa, dispone la rimessione del giudizio alle SS.UU., demandando ad esse la soluzione della questione relativa alla determinazione della durata del comodato di casa familiare.

Nonostante l'auspicio contenuto nell'ordinanza di rimessione di un ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dai giudici di legittimità nel 2004, nella sentenza in commento il S.C. risolve la questione sottoposta alla sua attenzione confermando la tesi interpretativa a suo tempo adottata dalle stesse SS.UU. e costantemente seguita dalla giurisprudenza dell'ultimo decennio.

In particolare, i giudici di legittimità sembrano condividere l'inquadramento della fattispecie del comodato di casa familiare all'interno del modello negoziale descritto dall'art. 1809 c.c. A loro giudizio, salva l'ipotesi di un urgente ed impreveduto bisogno, il comodante, il quale abbia concesso in godimento un immobile affinché lo stesso venga adibito ad alloggio familiare, è costretto quindi a consentire la continuazione del godimento – anche oltre l'eventuale crisi coniugale – finché l'uso cui è stato destinato il bene non possa dirsi esaurito.

(T. Pertot, Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla questione relativa alla disciplina applicabile al comodato di casa familiare, in Giustiziacivile.com, 7.4.2015)

2.

Morto intestato, il *de cuius* lascia, quali eredi legittimi, la moglie e due figli.

Fallito il tentativo di addivenire alla bonaria divisione dell'asse, la vedova e la figlia agiscono in giudizio, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria ed il riconoscimento, in favore della prima, del diritto di abitazione sulla casa familiare.

Il Tribunale adito osserva che alla quota intestata del superstite non possono aggiungersi i diritti di cui all'art. 540, comma 2°, cod. civ., previsti in materia di successione necessaria.

Confermata, sul punto, la decisione anche da parte del giudice di secondo grado, la vicenda giunge, infine, innanzi alla Corte di Cassazione. In questa sede, la seconda sezione civile, cui è assegnata la causa, con ordinanza 4.5.2012, n. 6774 dispone la rimessione del giudizio alle sezioni unite, demandando ad esse **la definizione del rapporto tra l'attribuzione ex art. 540, comma 2°, cod. civ. e la quota intestata del coniuge.**

Nella sentenza che si va a commentare, la Supr. Corte, dopo aver risolto affermativamente la **questione relativa alla spettanza, anche nella successione legittima, dei diritti di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano**, ritiene di dover aderire all'indirizzo interpretativo, secondo il quale **essi si aggiungono alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 cod. civ.**

(T. Pertot, I diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge: la soluzione delle sezioni unite, in NGCC, 2013, I, 742)

3.

Il *de cuius* muore intestato, lasciando eredi la moglie e i due figli.

Trascorsi alcuni anni dall'apertura della successione, la vedova e la figlia chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni, con il riconoscimento, in favore della prima, del diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Il Tribunale di Venezia osserva che, vertendosi in materia di successione legittima, alla quota intestata, spettante al coniuge ai sensi degli artt. 581 e 582 cod. civ., non possono aggiungersi i due diritti previsti in tema di successione necessaria dall'art. 540, comma 2°, cod. civ.; decisione poi confermata, sul punto, dalla Corte d'Appello.

Approdata la vicenda in Cassazione, con l'ordinanza in commento la sezione seconda rimette la causa al Primo Presidente, affinché questi valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle sezioni unite.

Le questioni che queste dovranno sciogliere sono più precisamente due. Innanzitutto, si tratterà di stabilire **se al coniuge superstite debbano riconoscersi, anche in caso di successione legittima e nonostante il silenzio degli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione e di uso di cui all'art. 540, comma 2°, cod. civ.,** dettato in materia di successione necessaria. In caso di soluzione affermativa, la Supr. Corte dovrà decidere, inoltre, **se i diritti in questione si cumulino o no con la quota intestata riconosciuta al coniuge.**

La Supr. Corte è così chiamata a **definire il rapporto dei diritti di cui all'art. 540, comma 2°, cod. civ. con la quota di eredità spettante al coniuge superstite nella successione *ab intestato*.**

(T. Pertot, I diritti di abitazione e di uso nella successione legittima: opportunità di un intervento delle sezioni unite, in NGCC, 2012, I, 772 ss.)

4.

Il caso che ha dato origine alla decisione del BGH si può così riassumere. La madre di una giovane ragazza, deceduta a seguito di un incidente ferroviario avvenuto in circostanze non del tutto chiarite, tenta di accedere al profilo Facebook della figlia per indagare sulle possibili ragioni che hanno portato alla sua morte. Tuttavia, i tentativi di accesso risultano vani, avendo Facebook provveduto a rendere “commemorativo”, e quindi inaccessibile agli eredi il profilo della ragazza ed i contenuti ivi conservati. La signora decide quindi di promuovere un’azione giudiziaria. Susseguitesì decisioni contrastanti nei diversi gradi di giudizio, della questione viene investita, infine, la Suprema Corte federale, che riconosce alla madre il diritto di pretendere ed ottenere da Facebook l’accesso al profilo della figlia e ai contenuti ivi conservati. A parere del BGH si tratterebbe di una pretesa, spettante originariamente alla ragazza in forza del contratto (obbligatorio) d’uso (*schuldrechtlicher Nutzungsvertrag*) dalla medesima stipulato con la piattaforma e suscettibile di trasmissione *mortis causa* ai sensi del § 1922, comma 1, BGB. La morte dell’utente determinerebbe quindi il subentro degli eredi nel contratto concluso dall’utente con la piattaforma. A tale soluzione, la quale implica l’accesso dei successori al profilo della persona deceduta e ai contenuti ivi conservati, non si opporrebbe – così il BGH – né la tutela (*post mortem*) riconosciuta nell’ordinamento tedesco al diritto della personalità (*Persönlichkeitsrecht*), né la garanzia della confidenzialità delle comunicazioni elettroniche (*Fernmeldegeheimnis*), né la disciplina sulla protezione dei dati personali (sia della persona defunta che dei terzi rientranti fra i suoi “contatti”).

(M. Schmidt-Kessel, T. Pertot, „Donazione“ di dati personali e risvolti successori, in *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, a cura di S. Scola e M. Tesaro, Volume II, *Esperienze straniere*, a cura di E. Arroyo Amayuelas, C. Baldus, E. de Carvalho Gomes, A.-M. Leroyer, Q. Lu, J.M. Rainer, con prefazione di A. Zaccaria, ESI, Napoli, 2019, 899 ss.)